



COMUNE DI CANOLO

89040 - Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. Centr. 0964 -323005 – Fax. 0964 – 323818
Partita IVA - 00709150809 Cod. Fisc. - 81001710805
Email – demografici@comunecanolo.it – PEC – demograficicanolo@asmepec.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DEL COMUNE DI CANOLO PER LA DURATA DI 36 MESI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): BCD5CBC638
NUMERO GARA MEPA: 6546899

Di seguito si riportano le risposte ai chiarimenti (FAQ) pervenuti entro i termini previsti dal Disciplinare di Gara:

Quesito n. 1

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con quale modalità saranno assegnati i punteggi tabellari relativi ai sub-criteri A) “Numero di giudizi personalmente patrocinati nell’ultimo triennio” e B) “Attività professionale personalmente svolta in materia legale ed in analoghi servizi legali in favore di pubbliche amministrazioni (...) nell’ultimo triennio”?

Risposta:

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ciascun componente del Raggruppamento dovrà indicare i giudizi e le attività professionali personalmente svolti, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, i giudizi e le attività così indicati saranno considerati nell’ambito dell’offerta del Raggruppamento, secondo i valori e le modalità di attribuzione del punteggio previsti per ciascun sub-criterio e nel rispetto dei relativi massimali.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei singoli giudizi e delle singole attività dichiarati e degli elementi richiesti dal Disciplinare; non sarà pertanto sufficiente la mera indicazione di un dato numerico complessivo.

Quesito n. 2

Il Raggruppamento dovrà indicare in modo cumulativo il numero di giudizi (per il sub-criterio A) e le attività professionali svolte (per il sub-criterio B), oppure ciascun componente del Raggruppamento dovrà indicare i propri?

Risposta:

Ciascun componente del Raggruppamento dovrà indicare i giudizi e le attività professionali personalmente svolti, secondo le modalità previste dal Disciplinare, con specificazione degli elementi richiesti per ciascun sub-criterio.

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, i giudizi e le attività indicati dai singoli componenti saranno considerati nell’ambito dell’offerta del Raggruppamento, secondo le modalità di attribuzione del punteggio previste dal Disciplinare e nel rispetto dei relativi massimali.

Non è pertanto sufficiente l’indicazione del solo dato numerico complessivo riferito al Raggruppamento.

Quesito n. 3

In caso di parità di numero di giudizi, per il sub-criterio A, e/o di attività professionali svolte, per il sub-criterio B, tra un concorrente singolo e un Raggruppamento, il punteggio assegnato sarà uguale per entrambi? In particolare, se un concorrente singolo dichiara 10 giudizi e un Raggruppamento dichiara lo stesso numero di giudizi, in parte svolti dal mandatario e in parte dal mandante, il punteggio sarà il medesimo? La medesima richiesta si pone per il sub-criterio B.

Risposta:

Il punteggio sarà determinato applicando ai singoli giudizi e alle singole attività dichiarati i valori e le modalità di attribuzione previsti dal Disciplinare, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati personalmente svolti da un singolo professionista ovvero dai diversi componenti del Raggruppamento, nel rispetto dei relativi massimali.

Pertanto, la mera parità numerica dei giudizi o delle attività non determina necessariamente l'attribuzione del medesimo punteggio, dovendosi considerare, per ciascun sub-criterio, la tipologia e le caratteristiche delle singole attività, nonché gli ulteriori elementi richiesti dal Disciplinare.

A parità di giudizi o attività aventi le medesime caratteristiche e condizioni di valutazione, e conseguente parità del punteggio risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal Disciplinare, sarà attribuito il medesimo punteggio, nel rispetto dei massimali previsti.

IL RUP
Antonio DIENI